



**CASSA DI ASSISTENZA DEL  
GRUPPO BANCO POPOLARE**  
ISCRITTA ALL'ANAGRAFE DEI FONDI  
SANITARI N. PROT. 0019794 DEL 10/06/2010

Novara, 1 dicembre 2023

Circolare n. 93/2023

**A TUTTI GLI ASSOCIATI**

**ASSISTENZA SANITARIA AGGIUNTIVA (A.S.A.) – Scelta per contribuzione individuale per il periodo gennaio / dicembre 2024**

Come è noto l'Assistenza Sanitaria Aggiuntiva (A.S.A.) è finalizzata ad integrare le prestazioni "ordinarie" della Cassa ed è costituita sotto forma di sezione separata della stessa. Nella gestione A.S.A. confluiscono gli importi di contributi versati dall'Azienda (per il personale in servizio, a seguito di accordi collettivi), e quelli individuali versati dagli Associati. I contributi versati all'A.S.A. vengono gestiti in monte dalla Cassa e attribuiti alle posizioni individuali di ciascun Associato, che può utilizzarli per il rimborso delle spese sanitarie previste dal Regolamento A.S.A., per sé o per i propri familiari iscritti.

Per quanto riguarda i contributi individuali, il Regolamento A.S.A. garantisce la facoltà a tutti gli Associati (in servizio, aderenti al Fondo di Solidarietà o in quiescenza) di versare contributi individuali volontari sulla propria posizione A.S.A., con una scelta da effettuarsi entro i termini sotto riportati e che avrà valore per tutto l'anno 2024.

Pertanto, con la presente si comunicano le combinazioni di importo/cadenza tra le quali è possibile effettuare la suddetta scelta, valevoli per il periodo gennaio/dicembre 2024. La scelta effettuata impegnerà l'Associato per l'intero periodo (pertanto non si potrà, in corso d'anno, chiedere la sospensione dal versamento della contribuzione prescelta).

Ciascun Associato, accedendo con le proprie credenziali al portale ONECARE di Aon, già utilizzato per l'inserimento delle richieste di rimborso ([www.onecare.aon.it](http://www.onecare.aon.it)), è reperibile il pop-up che reca le indicazioni per selezionare la scelta di contribuzione volontaria all'Assistenza Sanitaria Aggiuntiva. In sostanza, seguendo le indicazioni di tale pop-up, visualizzabile nella prima schermata della propria area iscritto, ciascun associato, **esclusivamente dal 1 dicembre al 31 dicembre 2023**, potrà decidere di effettuare versamenti individuali a valere sul proprio "zainetto" A.S.A., scegliendo una delle combinazioni di importo/cadenza tra quelle indicate nella Tabella riportata in calce.

**Per i soli Associati in quiescenza / aderenti al Fondo di Solidarietà**, che non utilizzano la procedura telematica, è possibile - in alternativa - compilare l'apposito modulo cartaceo, da far **pervenire**, tramite raccomandata A/R, alla Cassa di Assistenza (Via Polenghi Lombardo, 13 – 26900 Lodi) **entro e non oltre il 29 dicembre 2023**.

**Resta inteso che nel caso in cui non venga operata alcuna scelta in procedura telematica entro i termini sopra indicati (o nel caso in cui – per gli Associati in quiescenza / aderenti al Fondo di Solidarietà che non si avvalgano di tale procedura – non pervenga alla Cassa di Assistenza il modulo cartaceo di scelta entro i termini indicati) risulterà accertato che non vi è volontà di versamento di contributo individuale per il periodo considerato.**

Nel caso di Associati in quiescenza / aderenti al Fondo di Solidarietà che – pur avendo effettuato la scelta online – abbiano inviato anche il modulo cartaceo, verrà considerato valido quest'ultimo.



A seguito delle scelte operate:

- per gli Associati in servizio: con il cedolino paga del mese di gennaio 2024 verranno effettuati i primi addebiti di contributi, secondo il piano prescelto (scelta di contribuzione in unica soluzione annua: unico addebito a gennaio; scelta di contribuzione con cadenza mensile: addebito da gennaio a dicembre 2024);
- per gli Associati in quiescenza / aderenti al Fondo di Solidarietà: analogamente gli addebiti verranno effettuati a partire dal mese di gennaio 2024 direttamente sul conto corrente sul quale si addebitano i contributi ordinari, e secondo le modalità sopra indicate (indicativamente a fine mese).

Ricordiamo che tali contributi saranno disponibili sulla posizione individuale A.S.A. di ciascun Associato, come da Regolamento A.S.A., a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di addebito.

Rammentiamo inoltre che, sempre ai sensi del Regolamento A.S.A., il rimborso delle spese sanitarie deve essere richiesto tassativamente entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute.

**Con riguardo alle richieste di rimborso 2023, si invitano pertanto tutti gli interessati a provvedere tempestivamente all'inserimento in procedura di tali richieste.**

**Tabella di combinazioni importi/cadenze di versamenti contributi individuali all'ASA per il 2024**

Scelta 1	<b>Nessun contributo</b>
Scelta 2	<b>Contributo di 20,00 euro ogni mese, da Gennaio a Dicembre 2024</b>
Scelta 3	<b>Contributo di 50,00 euro ogni mese, da Gennaio a Dicembre 2024</b>
Scelta 4	<b>Contributo di 100,00 euro ogni mese, da Gennaio a Dicembre 2024</b>
Scelta 5	<b>Contributo di 150,00 euro ogni mese, da Gennaio a Dicembre 2024</b>
Scelta 6	<b>Contributo di 200,00 euro nel solo mese di Gennaio 2024</b>
Scelta 7	<b>Contributo di 400,00 euro nel solo mese di Gennaio 2024</b>
Scelta 8	<b>Contributo di 600,00 euro nel solo mese di Gennaio 2024</b>
Scelta 9	<b>Contributo di 1.000,00 euro nel solo mese di Gennaio 2024</b>
Scelta 10	<b>Contributo di 1.500,00 euro nel solo mese di Gennaio 2024</b>

E' opportuno evidenziare che **il rimborso A.S.A. è possibile solo se, al momento della liquidazione della prestazione, la posizione individuale risulta capiente.**

A titolo di esempio, se l'importo individuale presente in A.S.A. risulta pari a € 20 al momento della liquidazione di una prestazione (per la quale sia stata richiesta l'integrazione A.S.A. ad esempio per € 100), è evidente che su quella prestazione l'integrazione A.S.A. potrà essere al massimo pari a € 20, e che **nulla potrà successivamente essere accreditato a titolo di A.S.A. per la stessa prestazione.**

In relazione ai limiti, attualmente vigenti (€3.615,20), di deducibilità fiscale dei contributi versati "agli Enti o Casse aventi esclusivo fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o accordo o regolamento aziendale" (cfr. l'art. 51 c. 2 lett. a del TUIR), si segnala la necessità che ciascun Associato provveda alla verifica di eventuali modifiche legislative che dovessero incidere su tale limite, con effetto dal 2024.

A migliore esplicazione dei vigenti limiti di deducibilità, si procederà nei prossimi giorni a pubblicare nella pagina del portale aziendale riservata alla Cassa di Assistenza del Gruppo BP, l'aggiornamento della "Guida ASA Volontaria" che sarà reperibile selezionando la voce News. Si ricorda che la Cassa non è preposta a fornire consulenza fiscale ai propri Associati.

CASSA DI ASSISTENZA DEL GRUPPO  
BANCO POPOLARE